

DIRETTIVA 93/120/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, in seguito ad alcuni sviluppi nell'industria avicola con l'impiego di impianti più ampi e intensivi, è necessario modificare taluni aspetti della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽⁴⁾, nell'intento di chiarirne le disposizioni e di agevolarne l'applicazione da parte degli Stati membri;

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 92/66/CEE, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽⁵⁾, e la direttiva 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁶⁾, rendendo così possibile una semplificazione della direttiva 90/539/CEE;

considerando che, tenuto conto della relazione della Commissione al Consiglio sui rischi di trasmissione della malattia di Newcastle e sui requisiti prescritti per i vaccini contro tale malattia, è necessario prevedere che a determinati Stati membri e regioni sia riconosciuto eventualmente lo status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di revocare, se del caso, tale status;

considerando che occorre modificare le norme relative agli scambi con i paesi terzi, onde garantire che esse equivalgono a quelle applicate negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/539/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) All'articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente testo:
 - «3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (*Cairina moschata*) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;».
- 2) All'articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente testo:
 - «7) *branco*: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;».
- 3) All'articolo 2, punto 9, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:
 - «c) stabilimento di allevamento:
 - i) lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttore prima dello stadio riproduttivo, oppure
 - ii) lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaio prima dello stadio di produzione delle uova;».
- 4) All'articolo 2, il punto 15 è soppresso.
- 5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

- a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate agli articoli 6, 12, 15 e 17. Debbono inoltre soddisfare tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 13 e 14. Inoltre:
 - le uova da cova debbono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 7;
 - i pulcini di un giorno debbono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8;
 - il pollame riproduttore e il pollame da reddito devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 9.

⁽¹⁾ GU n. C 89 del 31. 3. 1993, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 31. 9. 1990, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.